SISTEMAZIONE DELLE ACCADEMIE DELLA GIOVENTU' ITALIANA DEL LITTORIO DI ROMA E DI ORVIETO

Art. 4

Le Accademie di cui all'art. 1 hanno ciascuna uno statuto che determina le nomine per il governo didattico, stabilisce i titoli di studio di istruzione media di 2° grado e le condizioni richieste per l'iscrizione degli allievi e fissa le norme necessarie per il funzionamento delle Accademie e per la concessione dei diplomi che sono rilasciati in nome del DUCE.

Gli statuti sono approvati, e, occorrendo, modificati con decreto del DUCE, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventu' italiana del Littorio, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze.

Le predette Accademie hanno altresi' ciascuna un regolamento interno il quale e' approvato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventu' italiana del Littorio.

Versione in vigore dal 13 luglio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione delle Accademie della Gioventu' italiana del Littorio di Roma e di Orvieto
Estremi	Legge 22 maggio 1939, n. 866
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-delle-accademie-della-gioventu-italiana-del-littorio-di/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it